

Oggetto: DGR 737/18 e smi ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili – Approvazione Linee di indirizzo operativo." - Modifica dell'Allegato "A".

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Servizi per l'impiego e politiche del lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

#### DELIBERA

1. Di modificare l'Allegato "A" della DGR n. 737 del 5 giugno 2018 e smi ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili – Approvazione Linee di indirizzo operativo", sostituendo i punti 2 e 3 con quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Francesco Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Francesco Acquaroli) Documento informatico firmato digitalmente





#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

(normativa di riferimento)

- Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- L. 56/87 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", in particolare l'art. 16 "Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici";
- L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- L. 183/14 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- D.Lgs.165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare, l'art. 35 "Reclutamento del personale" comma 1, lett. b e comma 2;
- D.Lgs.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché la Deliberazione n. 243 del 15/05/2014 del Garante per la protezione dei dati personali – "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- D.Lgs.150/15 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.Lgs.151/15 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.P.R. 246/97 "Regolamento recante modificazioni al capo IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici";
- DPR 333/2000 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Direttiva Ministero per la Pubblica Amm.ne n. 1/2019: "Chiarimenti e linee guida





in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette";

- LR 2/05 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
- LR 13/15 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province":
- DGR 737/18 "L. 68/99 e s.m.i. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Approvazione Linee di indirizzo operativo.

#### (motivazione)

La Legge 68/1999 promuove l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro. Si tratta di una norma di fondamentale importanza per il diritto al lavoro, ispirata ad un concetto basilare: considerare le persone con disabilità come diversamente abili, dotate di capacità differenti e non prive di abilità lavorativa ai fini di un inserimento personalizzato, così detto collocamento mirato, nell'ambito del collocamento obbligatorio di cui beneficiano anche altre categorie protette. Difatti la norma tutela anche le persone, senza disabilità, contemplate all'art. 18, co. 2, L. 68/99 e all'art. 1, co. 2, DPR 333/00.

I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni delle categorie protette in conformità a quanto previsto dall'art. 35, co. 2, D.Lgs. 165/2001.

In generale la normativa vigente prevede, per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la chiamata numerica degli iscritti alla L. 68/99 (mediante avviamento alla prova d'idoneità, previa verifica della compatibilità delle capacità lavorative con le mansioni da svolgere, quando trattasi di collocamento mirato). A seguito del passaggio delle funzioni dalle Province alle Regioni, al fine di semplificare, uniformare e armonizzare le procedure di applicazione della L. 68/99 sull'intero territorio regionale, per tutti i 13 CPI regionali, è stata adottata la DGR 737/2018 che ha approvato le Linee regionali di Indirizzo Operativo.

Riguardo alle assunzioni obbligatorie nelle Pubbliche Amministrazioni, le Linee regionali prevedono che l'avviamento a selezione delle persone iscritte al collocamento obbligatorio avvenga mediante l'emanazione di un apposito Avviso Pubblico, conseguente alla richiesta di personale della P.A. assumente e non mediante scorrimento delle graduatorie dei nutriti Elenchi provinciali di cui all'art. 8, L. 68/99. Questa modalità operativa consente solo agli interessati di candidarsi al posto di lavoro, definendo così una graduatoria limitata a coloro che espressamente aderiscono all'Avviso.

La gestione dell'occasione di lavoro, derivante dall'avviso, è accentrata o decentrata:

 accentrata (anche nella sua accezione delocalizzata a livello provinciale, come sotto precisato) e ha efficacia per gli iscritti di tutti i CPI regionali, quando la P.A. richiedente ha più sedi operative, ricadenti nell'ambito di intervento di più CPI nel territorio.





- decentrata (a livello di singolo CPI competente per territorio) quando la P.A. richiedente ha sedi operative solamente nel territorio di spettanza del singolo CPI.

In questa fase le numerose richieste di avviamento, in particolare di quelle provenienti da Enti afferenti a territori sovracomunali, unitamente all'attuale modalità centralizzata di gestione delle procedure, hanno di fatto determinato un'eccessiva dilatazione dei tempi nei procedimenti di reclutamento del personale.

Per ricondurre il procedimento a una tempistica, compatibile con le esigenze di copertura degli organici degli Enti richiedenti, si ritiene opportuno ricorrere ad una delocalizzazione della gestione delle procedure fra ambiti territoriali provinciali.

La forma di gestione delocalizzata, che si vuole adottare con questo atto, è già in uso, anche a seguito di condivisione in sede di Commissione Regionale del Lavoro, per l'avviamento presso gli Enti pubblici ai sensi dell'art. 16, L. 56/87, in attuazione della DGR 203/2021.

Tale delocalizzazione si configura come una mera organizzazione interna e non inficia gli attuali diritti di partecipazione dei cittadini dell'intera Regione Marche, in quanto rimane garantita ad ogni cittadino, iscritto presso un qualsiasi CPI del territorio regionale, la possibilità di partecipare all'occasione di lavoro nelle medesime condizioni già individuate dalla DGR 737/18.

Per le finalità sopra riportate si rende necessario modificare e integrare la DGR 737/2018 con la seguente modalità operativa di accesso e di gestione, e per le motivazioni sotto specificate.

- Nel caso in cui l'Ente richiedente abbia più sedi operative che interessano il territorio di CPI regionali diversi, l'Avviso ha valenza regionale e possono accedere tutti gli iscritti presso i 13 CPI regionali senza alcun subordine. Operativamente si prospettano le sequenti situazioni:
  - A. Ente che coinvolge Comuni afferenti più Centri per l'Impiego della stessa Provincia: la competenza procedurale, relativa alla gestione degli avvisi e alla redazione della graduatoria regionale unica aggregata, ricade in capo al CPI con sede nel Comune capoluogo di Provincia;
  - B. Ente che coinvolge Comuni afferenti a più Province (es. INRCA, ERDIS, ecc.): la competenza procedurale, relativa alla gestione degli avvisi e alla redazione della graduatoria regionale unica aggregata, ricade in capo al CPI con sede nel Comune capoluogo di Provincia presso cui insistono la totalità o il maggior numero di occasioni di lavoro. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di ex equo relativamente alle occasioni di lavoro su più capoluoghi di Provincia, la gestione avverrà secondo un principio di rotazione a cura dei CPI interessati.
  - C. Enti ministeriali con valenza sovraregionale: la competenza procedurale, relativa alla gestione degli avvisi ed alla redazione della graduatoria regionale





unica aggregata, ricade in capo all' **Ufficio regionale** di Coordinamento Attività dei Centri per l'Impiego.

2. Nel caso in cui l'Ente richiedente abbia sedi operative solamente nel territorio di spettanza del CPI, l'avviso viene gestito dal medesimo CPI: possono partecipare agli avviamenti a selezione, nei modi e nei termini previsti dall'Avviso, tutti coloro che risultino iscritti alla legge 68/99 in uno dei 13 CPI regionali, in data antecedente la richiesta dell'ente. In tali casi è previsto, tuttavia, il subordine per candidati iscritti in CPI diversi da quello che evade la richiesta. Ciò al fine di evitare la dilatazione dei tempi procedimentali che potrebbe venirsi a creare in applicazione dell'art. 32, comma 3 del DPR 487/94 che recita testualmente: "Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata". In effetti il parallelismo prodotto dalle graduatorie con gli stessi candidati presenti in più graduatorie locali non ridurrebbe i tempi procedimentali, come nell'intento della DGR 737/2018, ma, al contrario, li prolungherebbe oltremodo, rendendo, di fatto, impossibile prevederne la conclusione a breve o medio termine, vanificando così gli effetti della richiamata DGR.

In aggiunta si rende opportuno con la presente deliberazione modificare l'art. 3 della citata DGR 737/2018, avente ad oggetto le disposizioni operative per il riconoscimento delle qualifiche.

In particolare, per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche necessarie alla partecipazione alle occasioni di lavoro in questione, si reputa opportuno applicare la medesima procedura in uso per gli avviamenti a selezione presso le PPAA in applicazione di quanto disposto dalla DGR 203/21 ed in particolare dalla disciplina di dettaglio approvata dal successivo DDPF 252/21 e dal DDPF 462/21. Ciò in considerazione dell'analogia che accomuna le procedure di reclutamento numerico presso le Pubbliche Amministrazione (art. 35, co.1, lett. b e co. 2, D.Lgs 165/01).

In pratica, posto che in fase di definizione dell'avviso pubblico sono opportuni adeguati raccordi con l'Ente assumente al fine di definire al meglio le mansioni, le competenze di base e le modalità di accertamento tramite prove di idoneità (Rif. D.Lgs. 165/01 art. 35 comma 1 lett. b e comma 2), l'attribuzione delle qualifiche ai fini della partecipazione agli Avvisi pubblici legge 68/99 avviene, da parte dei CPI competenti, sulla base della classificazione ISTAT delle Professioni 2011 e secondo le disposizioni riportate nel dettaglio di cui all'Allegato A.

Le modifiche alle modalità operative di accesso e di gestione delocalizzata normate dall'art. 2 dell'Allegato tecnico della DGR 737/2018 e le modiche alla procedura per il riconoscimento delle qualifiche disciplinata dall'art. 3 del medesimo Allegato tecnico, sono riportate nell'Allegato A al presente atto, che sostituisce gli artt. 2 e 3 dell'All. A della DGR 737/2018.





Per la restante parte si conferma il contenuto dell'Allegato "A" della DGR 737/2018.

La proposta dell'atto che si sottopone alla Giunta Regionale è stata esaminata dalla Commissione Regionale per il Lavoro (CRL) nella seduta del 07/04/2022 e sulla stessa è stato acquisito un parere positivo.

La presente deliberazione non comporta, né può comportare impegni di spesa a carico del bilancio regionale.

## (esito dell'istruttoria)

Tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione ad oggetto: DGR 737/18 e smi ad oggetto: "Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili – Approvazione Linee di indirizzo operativo" - Modifica dell'Allegato "A".

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento Paolo Carloni

Documento informatico firmato digitalmente

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L'IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Settore Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente

# PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche





potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI** 

Allegato A



[2] - Assunzioni obbligatorie (L.68/99, art. 3) dei soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/99 da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs.165/2001 art. 35, co. 2):

Le assunzioni di cui al presente articolo avvengono sulla base di una graduatoria limitata ai soli lavoratori che aderiscono espressamente a specifico Avviso pubblico dell'Amministrazione Regionale.

L'Avviso sarà emanato a seguito di richiesta avanzata dall'Ente Pubblico interessato e dovrà riportare, in maniera puntuale, tutti i requisiti richiesti, con particolare riguardo ad abilitazioni specifiche, qualifiche o mansioni previste, ruolo, posizione economica, tipologia, orario e sede di lavoro, nonché le informazioni circa le modalità e contenuti su cui verterà la prova teorico-pratica che l'Ente Pubblico richiedente andrà a svolgere.

La gestione dell'occasione di lavoro, derivante dall'avviso, è accentrata o decentrata:

- 1. Accentrata, anche nella sua accezione delocalizzata a livello provinciale, e ha efficacia per gli iscritti di tutti i CPI regionali, quando la P.A. richiedente ha più sedi operative, ricadenti nell'ambito di intervento di più CPI nel territorio. La citata delocalizzazione si configura come una mera organizzazione interna e non inficia gli attuali diritti di partecipazione dei cittadini dell'intera Regione Marche, in quanto rimane garantita ad ogni cittadino, iscritto presso un qualsiasi CPI del territorio regionale, la possibilità di partecipare all'occasione di lavoro nelle medesime condizioni già individuate dalla DGR 737/18.
- 2. <u>Decentrata</u>, a livello di singolo CPI competente per territorio, quando la P.A. richiedente ha sedi operative solamente nel territorio di spettanza del singolo CPI.

Per quanto concerne il primo punto (caso in cui l'Ente richiedente abbia una valenza sovra comunale), si prospettano le seguenti situazioni:

- A) Ente che coinvolge Comuni afferenti più Centri per l'Impiego della stessa Provincia: la competenza procedurale, relativa alla gestione degli avvisi e alla redazione della graduatoria regionale unica aggregata, ricade in capo al CPI con sede nel Comune capoluogo di Provincia;
- B) Ente che coinvolge Comuni afferenti a più Province (es. INRCA, ERDIS, ecc.): la competenza procedurale, relativa alla gestione degli avvisi e alla redazione della graduatoria regionale unica aggregata, ricade in capo al CPI con sede nel Comune capoluogo di Provincia presso cui insistono la totalità o il maggior numero di occasioni di lavoro. Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di ex equo relativamente alle occasioni di lavoro su più capoluoghi di Provincia, la gestione avverrà secondo il principio di rotazione a cura dei CPI interessati.
- C) Enti ministeriali con valenza sovraregionale: la competenza procedurale, relativa alla gestione degli avvisi ed alla redazione della graduatoria regionale unica aggregata, ricade in capo all' Ufficio regionale di Coordinamento Attività dei Centri per l'Impiego.

Nel caso previsto dal punto 2 (l'Ente richiedente con sedi operative solamente nel territorio di spettanza del CPI) l'avviso viene gestito dal medesimo CPI: possono partecipare agli avviamenti a selezione, nei modi e nei termini previsti dall'Avviso, tutti coloro che risultino iscritti alla legge 68/99 in uno dei 13 CPI regionali, in data antecedente la richiesta dell'ente.

In tali casi è previsto, il subordine per candidati iscritti in CPI diversi da quello che evade la richiesta.

<u>Formalizzazione della domanda di partecipazione:</u> le persone interessate presentano la propria candidatura, sia che l'Avviso abbia efficacia per l'intero territorio regionale che per un singolo Centro per l'Impiego, nei tempi e secondo le modalità previste nell'Avviso. Partecipano agli avviamenti i candidati iscritti alla L. 68/99 in data antecedente la richiesta dell'Ente assumente.

La graduatoria per l'avviamento a selezione, conseguente a ciascun Avviso Pubblico, sarà stilata sulla base del punteggio che ciascun lavoratore, la cui candidatura sia risultata ammissibile, possiede nell'ambito della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 8, comma 2 della L.68/99.

L'efficacia della graduatoria per l'avviamento a selezione elaborata come sopra indicato è comunque subordinata alla valutazione di compatibilità delle mansioni previste dal posto di lavoro rispetto alla disabilità dei candidati da avviare alla prova di idoneità da parte del Comitato Tecnico.

Avviamento a selezione dei lavoratori in posizione utile: al fine di ridurre i tempi procedurali di assunzione, i candidati, utilmente valutati e secondo l'ordine di punteggio, potranno essere avviati a selezione in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della L. n. 56/87 per gli avviamenti a tempo indeterminato (D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

Le procedure previste al presente articolo sono adottate anche nel caso di datori privati, soggetti all'obbligo di cui alla L.68/99 in assenza di richiesta nominativa di avviamento da parte degli stessi.

[3] Disposizioni operative per il riconoscimento delle qualifiche.

L'attribuzione delle qualifiche ai fini della partecipazione agli Avvisi pubblici legge 68/99 avviene, da parte dei CPI competenti, sulla base della classificazione ISTAT delle Professioni 2011 e secondo le disposizioni che seguono.

## A) Profili professionali generici non qualificati

In caso di richiesta di professionalità generiche, a basso contenuto professionale è sufficiente che il candidato auto-dichiari nella domanda di partecipazione all'avviamento il possesso del requisito della scuola dell'obbligo (5° elementare, se conseguita anteriormente al 1962 – ovvero persone nate nel 1951- e 3° media per tutti gli altri). In tali casi la lettura di aggregazione va riferita al corrispondente 1° "Digit" della classificazione ISTAT livello 8 "Professioni non qualificate"

## B) Profili professionali di tipo amministrativo

Qualora l'Ente assumente abbia formulato richiesta di personale per profili di tipo amministrativo, la qualifica è attribuita dal CPI a fronte di autocertificazione del solo possesso del diploma di licenza media, rilasciata nella domanda di partecipazione all'avviamento. Trattandosi di professioni riferite a lavori d'ufficio basilari (acquisire, trattare, archiviare e trasmettere informazioni secondo quanto disposto da norme o da regolamenti), l'accesso è consentito a tutti gli interessati che ritengono di poter aspirare a quelle mansione

anche in considerazione del fatto che la valutazione sulla loro idoneità è posta in capo all'Ente assumente.

In tali casi la lettura di aggregazione va riferita al corrispondente 1° "Digit" della classificazione ISTAT livello 4 "Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio".

Unica eccezione è riferita ad eventuali attestazioni specificatamente richieste dall'Ente purché esplicitamente previste come requisito obbligatorio per l'accesso alla mansione e all'inquadramento contrattuale previsto. In tali casi è necessario che gli stessi siano supportati da documentazione, da allegarsi anch'essa, a cura del candidato, alla domanda di partecipazione.

## C) Profili professionali di tipo tecnico

Qualora l'Ente assumente abbia formulato richiesta di personale per profili di tipo tecnico, che richiedono pertanto specifiche competenze, tecniche, qualifiche o abilità, la qualifica è attribuibile dal CPI solo a fronte di idonea documentazione che il candidato ha onere di allegare alla domanda di partecipazione (non occorre allegare la suddetta documentazione ove la qualifica sia già registrata presso il CPI).

In tali casi la lettura di aggregazione va riferita al corrispondente al 3° "Digit" (livello di aggregazione dei profili): ciò comporta che tutte le specifiche professionalità minuziosamente dettagliate nei livelli più approfonditi, debbano essere considerate utili ai fini della partecipazione ad avvisi pubblici che richiedano una qualifica "equipollente" ricompresa nel livello gerarchicamente superiore.

In tutti i casi in cui l'Ente assumente, oltre alla qualifica, richieda la sussistenza di ulteriori requisiti specifici obbligatori (patenti, abilitazioni, certificazioni, attestazioni riconosciute), è necessario che siano supportati da idonea documentazione, da allegarsi anch'essi, a cura del candidato, alla domanda di partecipazione.

Si precisa che il riconoscimento e la registrazione della "qualifica" può avvenire il giorno stesso della presentazione della domanda di partecipazione e anche successivamente fino alla data di scadenza dell'Avviso, a fronte di idonea documentazione da rendersi da parte dell'utente.

Al fine del riconoscimento e della registrazione della "qualifica" (per i profili professionali di cui alla lettera C), eventualmente richiesta dall'Ente assumente, l'operatore del CPI applicherà le disposizioni contenute nella tabella di seguito riportata

Caso	TIPOLOGIA	NOTE
1	Attestato di qualifica rilasciato da Ente di formazione professionale o dall' Amministrazione competente (Regione o Provincia) a seguito di corso di formazione professionale realizzato ai sensi della Legge n. 845/78 "Legge quadro in materia di Formazione Professionale" e delle successive leggi regionali in materia.	
2	Titoli di studio attinenti aventi valore legale compresi i diplomi rilasciati dagli istituti ITS	Rilasciati dalle istituzioni scolastiche ed universitarie statali e/o private (parificate, paritarie, legalmente riconosciute) nonché da organismi formativi accreditati per lo svolgimento di Percorsi Triennali di Istruzione Formazione professionale.

Dichiarazione redatta dal datore di lavoro a seguito di rapporto di lavoro subordinato	Devono essere espressamente indicati:  1. l'attività lavorativa e le mansioni svolte anche mediante l'utilizzo di specifici programmi informati o strumentazione tecniche;  2. il periodo di lavoro subordinato full-time effettuato dal lavoratore, non inferiore a 3 mesi (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time);  NB – il rapporto di lavoro deve risultare anche sul sistema informativo lavoro o da altre fonti ufficiali verificabili.
Dichiarazione redatta dal soggetto ospitante a seguito di rapporto di Tirocinio, Borse lavoro, Servizio civile o Lavoro di pubblica utilità	Devono essere espressamente indicati:  1. l'attività e le mansioni svolte anche mediante l'utilizzo di specifici programmi informatici o strumentazione tecniche;  2. il periodo di prestazione presso la ditta o Ente ospitante, effettuato dalla persona, non deve essere inferiore a 6 mesi (tale periodo deve essere riproporzionato percentualmente in caso di lavoro part-time);  NB – la pratica lavorativa deve risultare anche sul sistema informativo lavoro o da altre fonti ufficiali verificabili.
Da attività di lavoro autonomo adeguatamente documentata	Acquisire iscrizione all'Albo delle imprese presso la Camera di Commercio con una durata di iscrizione di almeno 12 mesi in qualità di titolare o coadiuvante con qualifica attinente la professionalità richiesta; apertura di p.iva con posizione aperta da almeno 12 mesi; iscrizione ad albi professionali per almeno 12 mesi
Abilitazioni professionali e patenti. Nei casi di attribuzione della qualifica di "Videoterminalista" o di "Personale di segreteria", sono considerate valide le certificazioni ECDL, o equivalenti.	Rilasciate a seguito di esami di stato o da enti certificatori (Pubblici o privati accreditati) nei casi di patenti.
Elenchi Specialisti Servizio militare leva	Elaborati periodicamente dal Ministero della Difesa ai sensi della L.958/86 relativamente ai giovani in congedo.
	Dichiarazione redatta dal soggetto ospitante a seguito di rapporto di Tirocinio, Borse lavoro, Servizio civile o Lavoro di pubblica utilità  Da attività di lavoro autonomo adeguatamente documentata  Abilitazioni professionali e patenti. Nei casi di attribuzione della qualifica di "Videoterminalista" o di "Personale di segreteria", sono considerate valide le certificazioni ECDL, o equivalenti.